

# **Il commercialista telematico**

## **ALBERGHI E RISTORANTI: IVA INTERAMENTE DETRAIBILE E NUOVI LIMITI DI DEDUZIONE DAL REDDITO COME COSTI**

a cura Federico Gavioli

La manovra d'estate di cui al decreto legge 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata sulla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 (S.O. n.196), contiene importanti novità in materia di detraibilità dell'iva su spese per alberghi e ristoranti e limitazioni delle deduzioni di queste, come componenti negativi di reddito ai fini delle imposte dirette.

In realtà il legislatore con questo intervento mira ad evitare nuove censure comunitarie; la Commissione europea, infatti, ha avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di messa in mora per la limitazione alla detrazione dell'Iva su tali servizi. La scelta adottata dal legislatore per mettersi in regola con Bruxelles ricalca quella delle autovetture: la decurtazione del gettito fiscale derivante dall'ampliamento del diritto alla detrazione iva trova un bilanciamento nella riduzione al 75% della deducibilità degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio.

### **Intervento sull'IVA**

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la manovra d'estate, all'articolo 83, comma 28-bis, dispone la soppressione della lettera e), primo comma, dell'articolo 19-bis1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dove si affermava *“a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali delle impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi*

# Il commercialista telematico

*di mensa aziendali*". In termini concreti, verificata la sussistenza dell'inerenza della spesa sulla base dei principi generali dell'articolo 19 del DPR 633/1972, l'imposta addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è ora totalmente detraibile. Ciò impone la necessità, per taluni operatori del settore, di dotarsi degli strumenti necessari per emettere fattura, adempimento a cui dovranno provvedere in tempi assai stretti; le novità, infatti, entreranno in vigore a far data **dal 1 settembre** e comporteranno sempre più, come conseguenza, che i clienti richiederanno la fattura invece che lo scontrino o la ricevuta fiscale.


## **Modifiche ai fini delle imposte sul reddito**

Come anticipato la manovra d'estate prevede novità ai fini delle imposte sul reddito in materia di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Con una nuovo inserimento all'articolo 109 del DPR 917/86, comma 5, è disposto che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di bevande, con esclusione delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per le trasferte fuori dal territorio comunale, **sono deducibili nella misura del 75%**.

Con riferimento ai professionisti l'intervento del legislatore è effettuato tramite la sostituzione all'articolo 54, comma 5; tale modifica prevede ora che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione sempre delle spese sostenute per i dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, **sono deducibili nella misura del 75%**.

# Il commercialista telematico

Entrambe le disposizioni in materia di imposte dirette, entrano in vigore a far data **dal 1 gennaio 2009**, mentre per la determinazione degli acconti da versare occorrerà rideterminare l'imposta 2008 applicando le nuove disposizioni previste nella manovra d'estate.



*Federico Gavioli*

*27 Agosto 2008*